UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE E AMBIENTALI

UNIVERSITY OF PERUGIA
DEPARTMENT OF AGRICULTURAL AND ENVIRONMENTAL SCIENCES

Prot.N.154/09

DECRETO N° 154

IL DIRETTORE

Oggetto: Misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente. Art. 9 D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009 (Decreto Anticrisi)

Visto il D.L. 1/7/2009 n.78, convertito in legge 3 agosto 2009, n.102, che stabilisce all'art.9 c.1 lett. a) numero 1) che: "*Le pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco adottato dall'Istituto Superiore di Statistica ISTAT ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2004, n.311, adottano entro il 31 dicembre 2009, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti. Le misure adottate sono pubblicate sul sito internet dell'amministrazione*"; nonché lett. a) numero 2) che: "*Nelle amministrazioni di cui al* numero 1, *al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo* di accertamento di cui al presente numero *comporta responsabilita' disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi……";*

Visto l'art. 4 del D.Leg.vo n.231 del 9/10/2002 recante: "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali" che dispone la decorrenza automatica degli interessi moratori, senza che sia necessaria la costituzione in mora;

Richiamato altresì l'art.5 dello stesso D.Leg.vo 231/2002 a mente del quale :" *Salvo diverso accordo tra le parti, il saggio degli interessi, ai fini del presente decreto, e' determinato in misura pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali. Il saggio di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale europea del semestre in questione si applica per i successivi sei mes*i";

Rilevato che di norma i piani finanziari dei progetti di ricerca riportano i pagamenti degli stati di avanzamento delle relative attività, c.d "stati di avanzamento dei lavori (SAL)" ovvero dei così detti "milestones";

Richiamata la nota del Dirigente della Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie Prot. n. 371 del 30.11.2009 con la quale ricorda alle strutture con autonomia di bilancio di individuare ed adottare le misure organizzative previste dell'art. 9 Dl n. 78/2009 convertito in legge n. 102/2009, per il miglioramento

dell'operatività inerente la tempistica dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni;

Ritenuto che la norma di cui al citato art. 9 c.1 lett.a) n.1) e 2) è applicabile anche ai Dipartimenti attesa la loro autonomia finanziaria e contabile di cui all'art.86 del D.P.R. 382/80, recepito dall'art.31 dello Statuto di Ateneo;

Richiamato l'art. 32 comma 2 dello Statuto a mente del quale i Dipartimenti sono responsabili anche dell'organizzazione della propria attività, nonché della gestione delle proprie risorse;

Ritenuto pertanto necessario e urgente, atteso il termine del 31.12.2009 imposto dal citato art. 9 D.L. n. 78/2009, definire le linee guida al fine di garantire il rispetto della richiamata disposizione in materia di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni.

DECRETA

1. di considerare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. che gli stanziamenti di cassa dei singoli finanziamenti inerenti ai progetti di ricerca e contratti relativi all'attività commerciale di cui all'art. 66 DPR 382/80 e all'art. 98 del regolamento per l'amministrazione la finanza la contabilità, ove possibile, non dovranno mai scendere al di sotto del 10% tale da garantire il fabbisogno di cassa per il pagamento di spese per le quali i relativi finanziamenti sono liquidati solo all'esito della rendicontazione;
3. di stabilire che gli impegni di spesa che si assumono nei limiti di stanziamento del bilancio, siano compatibili con il piano di riscossione dei finanziamenti;
4. di stabilire che nei contratti relativi all'acquisto di forniture e servizi sia previsto il termine del pagamento della fattura entro 30 giorni salvo diverse scadenze fissate nei singoli contratti;
5. la decorrenza del termine di pagamento è fissata dal giorno successivo alla data di assunzione a protocollo della fattura ovvero dalla data di inoltro della fattura tramite posta elettronica certificata (PEC);
6. di stabilire che nei contratti sia previsto il saggio degli interessi nella misura legale;
7. di stabilire le seguenti misure organizzative:
a) i responsabili scientifici delle ricerche inviano alla segreteria il piano di riscossione delle ricerche al fine di verificarne la regolarità per garantire il fabbisogno di cassa necessario per il pagamento della fatture;
b) il Segretario Amministrativo verifica mensilmente la corrispondenza tra il piano di riscossione delle ricerche e gli incassi relativi per garantire la correttezza dei pagamenti;
c) Il Segretario Amministrativo verifica preventivamente mensilmente che sia rispettato il piano dei pagamenti in relazione allo stanziamento di corrispondenza;
d) le fattura o richieste di pagamento sono protocollate dal competente settore;
e) ferme restando le procedure per la spesa internamente definite, le fatture o le richieste di pagamento, previa verifica formale della regolarità delle fatture o richieste di pagamento in relazione alla fornitura o prestazione, sono liquidate entro 20 giorni lavorativi da quello del loro ricevimento;
f) entro i 5 giorni successivi lavorativi dall'emissione dei mandati, questi sono inviati al cassiere per l'esigibilità del mandato
g) il cassiere rende esigibile il mandato entro il secondo giorno successivo a quello della ricezione da parte del cassiere a norma dell'art. 11 del contratto di appalto del servizio di cassa;
h) Il termine di 30 giorni rimane sospeso:

- nel caso che sia riscontrata una irregolarità formale nella fattura, per la quale è necessario chiedere alla ditta creditrice la relativa rettifica;
- nel caso di ricevimento di DURC “non regolare”, il termine rimane sospeso fino a quando il Dipartimento non riceve un ulteriore DURC con la dicitura “regolare”.
- nel caso di pagamenti di fatture di importo superiore ad € 10.000,00 in cui è obbligatorio attivare la verifica prevista dall’art. 48 bis del D.P.R.602/1973 e dal DM n. 40 del 18.1.2008. Rimane altresì sospeso anche nel caso in cui la ditta risulti inadempiente ed in tal caso la sospensione dei pagamenti necessaria ai relativi adempimenti a carico del Dipartimento sono regolati dall’art. 3 comma 2 e seguenti del citato D.M.

Il pagamento rimane sospeso per il periodo strettamente necessario al ricevimento della liberatoria da parte di Equitalia Srl.

8. di pubblicare il presente atto sul sito WEB dell’Università;

9. di fissare la decorrenza delle presenti misure organizzative il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nel sitio WEB dell’Università.

Perugia, 14/12/2009

Il Direttore del Dipartimento
(Prof. Agostino Tombesi)
F.to Agostino Tombesi